

PAOLO STERN

LA DURATA DELL'APPRENDISTATO

Slide

Il periodo formativo nei primi CCNL

STUDI PROFESSIONALI

PRINCIPI GENERALI:
- La durata min. del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di **30 mesi** e la durata max di **36 mesi**.

COOPERATIVE SOCIALI

PRINCIPI GENERALI:
- Si definisce **qualificazione** l'esito di un **percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.**
- La durata è variabile da livello a livello da un min. di **18 mesi (liv. A)** ed un max di **36 mesi (liv. E)**

www.szaa.it Stern Zanini & Avvocati Associati www.sternzanini.it

Precedente Successivo

In base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 4 del Testo Unico, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi pos-

sono stabilire, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e

le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialisti-

che in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni o cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

A integrazione di quanto disposto dal legislatore, il contratto degli Studi professionali fissa la durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere in 30 mesi e la durata massima di 36 mesi, mentre quello delle Cooperative sociali stabilisce una durata variabile da livello a livello, passando da un minimo di 18 mesi (liv. A) ed un massimo di 36 mesi (liv. E).

Video



Così come rilevato dal Dott. Stern, nessuno dei recenti rinnovi ha "sfruttato" tale possibilità, considerando, soprattutto in considerazione del fatto che,

nel settore dei servizi socio assistenziali, molte potevano essere le figure alle quali poter applicare tale specifica durata, vista la peculiarità dello stesso.*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Interpello 26 ottobre 2011, n. 40



Interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Apprendistato - Durata massima

La Confcommercio e la Confesercenti hanno avanzato richiesta di interpello per avere chiarimenti in ordine alla durata massima del nuovo apprendistato professionalizzante o di mestiere disciplinato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011. In particolare le due Organizzazioni chiedono se la durata massima di 5 anni, previste per le figure professionali dell'artigianato, possa riguardare anche "profili professionali equipollenti a quelli dell'artigianato, anche se appartenenti a settori merceologici differenti".

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 167/2011 stabilisce che "gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento".

Il riferimento della norma alle "figure professionali dell'artigianato" vuole indicare tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani. A titolo esemplificativo è possibile infatti pensare a tutte quelle piccole attività commerciali che, soprattutto in luoghi turistici, creano gli stessi prodotti che immettono sul mercato e che pertanto impiegano personale che necessita di una particolare professionalità ed esperienza.

Per tutte queste figure - previste nell'ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione - i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, si ritiene pertanto possibile l'attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni.